

DISPOSIZIONI PER ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 68/99 DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA CORONAVIRUS

L'art 40 del DL 18 2020 del 17 marzo 2020

Art. 40 *(Sospensione delle misure di condizionalità)*

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, **gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Avviamenti d'ufficio (numerici)

Sono sospesi per 60 gg

Convenzioni art. 11

- se ci sono step in scadenza o assunzioni da fare (es. nei 60 gg dall'entrata in obbligo per i nuovi obblighi o in caso di sostituzione per dipendenti cessati) tali scadenze sono sospese per 2 MESI.
- Se un'azienda non è ottemperante e deve attivare gli strumenti previsti per legge, quindi fare convenzioni, esoneri, compensazioni, ecc., il tempo concesso per attivare gli strumenti è sospeso per 2 MESI

Convenzioni art. 14

I lavoratori delle cooperative sono tutelati dall'art. 22 del Decreto che prevede anche per il terzo settore la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga per 9 settimane. Devono essere le Regioni, e le province autonome, ad attivare il provvedimento.

Per quanto riguarda l'ottemperanza delle aziende che non attivano, o sospendono, i servizi previsti dalla commessa e quindi non pagano la cooperativa, in analogia con quanto previsto per le convenzioni art. 11, si sospendono per due mesi i termini per l'attivazione o il proseguimento della commessa e l'azienda è considerata ottemperante.

Esoneri

I nuovi esoneri con decorrenza prevista tra la data del decreto e i 60 gg successivi decorreranno dal giorno successivo alla sospensione.

Per quanto riguarda le proroghe di esoneri già concessi, con decorrenza 01/01/2020 non ci saranno cambiamenti.

Per quanto riguarda il pagamento della quota esonerativa, qualche azienda ha chiesto la possibilità di sospendere il pagamento per il periodo di sospensione indicato dal Decreto.
Su questo deve essere Regione Lombardia a decidere. Comunque la prossima scadenza è a luglio 2020 (primo semestre 2020) e vediamo se arriveranno indicazioni in proposito.

Ottemperanze art. 17

Le richieste di ottemperanza, indipendentemente dalla data di invio della richiesta, in cui l'ottemperanza deve essere verificata in una data compresa tra il 17 marzo 2020 (data del Decreto) e i 60 gg successivi verranno evase positivamente, anche se l'azienda non risultasse ottemperante, alla luce delle sospensioni di cui sopra.